

MODULARIO
L. n. 300, Art. 29



P.01/02
 Data 5.11.93
 Firma [Signature]
 Classificazione [Signature]

Ministero del Lavoro della Previdenza Sociale

DIREZIONE GENERALE DEI RAPPORTI DI LAVORO

VERBALE DI ACCORDO

In data 5 novembre 1993 al Ministero del Lavoro, alla presenza del Direttore Generalè, Dr. Giuseppe Cacopardi, si è tenuta una riunione per l'esame della situazione della SADI S.P.A.

Hanno partecipato:

per l'azienda Dr. Rossa, assistito dal Dr. Richelmi dell'Unione Industriali di Torino;

per FIM, FIOM, UILM, FISMIC naz.li: Spagnolo, Tibaldi, Laurenza, Cavallitto e le rispettive organizzazioni territoriali.

Premesso che:

- con l'Atto Unico Europeo del 1986, ratificato con legge n. 909/86 gli stati membri della CEE hanno stabilito la data del 31/12/92 come scadenza per la realizzazione del mercato interno e l'abolizione degli ostacoli alla circolazione intercomunitaria delle persone, dei capitali, delle merci e dei servizi;
- tale decisione ha comportato quindi a partire dall'1/1/93 la completa soppressione delle formalità e dei controlli doganali fino al 31/12/92 obbligatori per le merci comunitarie e scambiate tra i dodici paesi membri;
- l'attività esercitata dalla SADI riguardava la predisposizione di tutti gli atti relativi alle formalità dei controlli doganali;
- la società pertanto si è vista costretta a richiedere il riconoscimento dello stato di crisi aziendale, già deliberato dal CIPI;

10/11/93
 [Signature]

[Signature]
 [Signature]

[Signature]

Pino Damico
 [Signature]

- 2 -

- si approssima la scadenza dell'anno di crisi aziendale di cui al capoverso precedente e conseguentemente si evidenzia la necessità di un ulteriore periodo di CIGS al fine di individuare soluzioni al problema occupazionale.

Tutto ciò premesso, le parti su proposta del Ministero hanno concordato quanto segue:

- 1) l'azienda inoltrerà istanza per l'utilizzo per la proroga della CIGS per crisi aziendale ai sensi dell'art. 7, comma 5 legge 236/93 per un numero massimo di 65 lavoratori;
- 2) le parti verificheranno mensilmente l'andamento delle eccedenze occupazionali e i relativi strumenti;
- 3) le parti hanno esperito le procedure di comunicazione e consultazione sindacale di cui all'art. 5, legge 164/75 e art. 1, commi 7 e 8 legge 223/91.

Il Ministero del Lavoro, impegnandosi a riconvocare le parti qualora dovessero emergere problemi connessi alla gestione delle eccedenze, si attiverà per il buon esito dell'istanza di CIGS.

Giuseppe...
Alvaro...

V. G. A.

T. D. A.
S. C. A.
P. A. A.
A. A. A.